



Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Tutela igienico-sanitaria degli Alimenti di Origine Animale V.le Palmiro Togliatti, 1280 00155 Roma

Foglio illustrativo

MACELLAZIONE DOMESTICA PER USO FAMILIARE

(art. 1 e 13 del R.D. 3298/28, Legge 833/78, Regolamento CE 1099/2009)

Gli animali della specie suina, possono essere macellati previa autorizzazione della U.O.C. in intestazione, presso il domicilio dell'allevatore per l'esclusivo consumo personale, nel limite massimo di N° 2 capi adulti o N° 5 suinetti.

L'allevatore che intende macellare a domicilio gli animali per il proprio consumo, deve inoltrare la richiesta di autorizzazione scritta, tramite l'apposito modello alla U.O.C. in intestazione, almeno 5 giorni lavorativi prima della prevista macellazione, al seguente indirizzo e-mail: segrateria.alimentiorigineanimale@aslroma2.it, oppure tramite fax al numero: 0621801998

Trasmessa l'autorizzazione e concordato il giorno e l'orario, personale veterinario della U.O.C. in intestazione, si recherà presso l'allevamento per eseguire la visita ante-mortem nel corso della quale l'allevatore dovrà consegnare:

- copia dell'avvenuto pagamento di € 20,00 (tariffario regionale Del. n° 31/XII del 18/01/2011 cod. 3.39.1) a favore della A.S.L. Roma 2, eseguito c/o Casse CUP della ASL Roma 2 o Totem scaricando l'apposito modello dal sito (Modulo M- TISAOA-04) o tramite bonifico bancario:
 - BNL Agenzia 21 Via Tiburtina, 399 (codice sportello 6321) IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020:
 - Causale: Vet B Macellazione domestica
- copia dell'avvenuto pagamento dell'esame di laboratorio per la ricerca della Trichinella di € 8,26 per ogni capo eseguito tramite versamento su c/c n° 57317000 intestato a I.Z.S. Lazio e Toscana, Via Appia Nuova 1411-00178 Roma; causale: codice analisi 31 ricerca Trichinella;
- la documentazione in originale relativa alla richiesta di autorizzazione;
- la documentazione in originale relativa alla dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4);
- la documentazione in originale relativa ai trattamenti farmacologici;





L'allevatore, potrà poi effettuare la macellazione e le carni potranno essere utilizzate solamente dopo la visita ispettiva post-mortem e l'acquisizione dei risultati con esito favorevole dell'esame trichinoscopico).

Al momento della visita post-mortem, tutti i visceri e la testa dovranno essere presenti e le carni dovranno essere suddivise in tagli non inferiori alle due mezzene.

Tutte le operazioni di macellazione dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 1099/09 relativo alla protezione degli animali, da parte di personale che abbia un adeguato livello di competenza ed in spazi adeguati per tale pratica.

L'allevatore dovrà garantire un idoneo smaltimento dei residui di macellazione.